



15/04/2024

## CCNL COMMERCIO CONFCOMMERCIO – AUMENTI RETRIBUTIVI DA APRILE 2024

In data 22 marzo 2024, tra CONFCOMMERCIO e le OO.SS. FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 30 marzo 2015 per i dipendenti da aziende del terziario.

### INCREMENTI RETRIBUTIVI:

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a **240,00 euro lordi** per il **IV livello** (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 6 tranches:

- 30,00 euro a partire dal **1° aprile 2023** (si tratta dell'**acconto su futuri aumenti contrattuali** concordato con Protocollo straordinario 12 dicembre 2022);
- 70,00 euro a partire dal **1° aprile 2024**;
- 30,00 euro a partire dal **1° marzo 2025**;
- 35,00 euro a partire dal **1° novembre 2025**;
- 35,00 euro a partire dal **1° novembre 2026**;
- 40,00 euro a partire dal **1° febbraio 2027**.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello	Aumenti a partire dal						Totale
	1° aprile 2023*	1° aprile 2024	1° marzo 2025	1° novembre 2025	1° novembre 2026	1° febbraio 2027	
Q	52,08	121,53	52,08	60,76	60,76	69,44	416,65
I	46,92	109,47	46,92	54,74	54,74	62,56	375,35
II	40,58	94,69	40,58	47,35	47,35	54,11	324,66
III	34,69	80,94	34,69	40,47	40,47	46,25	277,51
IV	30,00	70,00	30,00	35,00	35,00	40,00	240,00
V	27,10	63,24	27,10	31,62	31,62	36,14	216,82
VI	24,33	56,78	24,33	28,39	28,39	32,44	194,66
VII	20,83	48,61	20,83	24,31	24,31	27,78	166,67

(\*) Trattasi dell'acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022.

### ASSORBIMENTO DELL'AUMENTO DA PARTE DEI SUPERMINIMI:

L'Accordo 22 marzo 2024 stabilisce che, per gli importi erogati dalle aziende, che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, gli aumenti contrattuali siano assorbibili qualora gli aumenti erogati dalle



aziende siano previsti come assorbibili da atto unilaterale, purché espressamente stabilito all'atto della concessione ed erogati dal 1° gennaio 2022 a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

### UNA TANTUM:

le Parti hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario "*una tantum*", pari a **350,00 euro lordi** per il **IV livello** da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.

L'"*una tantum*" spetta solamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in esame, quindi solamente ai **lavoratori in forza al 22 marzo 2024**.

L'importo, è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all'effettivo servizio prestato nel periodo dal **1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023**.

L'importo di "*una tantum*" sarà erogato in **due tranches**, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza **luglio 2024 e luglio 2025**.

Gli importi dell'"*una tantum*" spettanti nelle due decorrenze per ciascun livello sono i seguenti:

Livello	01/07/2024	01/07/2025
Q	303,81	303,81
I	273,67	273,67
II	236,73	236,73
III	202,34	202,34
IV	175,00	175,00
V	158,11	158,11
VI	141,95	141,95
VII	121,53	121,53

### ASSORBIMENTO DELL'UNA TANTUM:

Circa i criteri di assorbibilità dell'"*una tantum*", Confcommercio precisa ulteriormente che gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal **1° gennaio 2022**, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum". Resta inteso che non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita con il Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022 (importo denominato AFAC), in quanto è da considerarsi a tutti gli effetti una tranche di aumento contrattuale.

### CONCLUSIONI:

Qualora i datori di lavoro avessero concesso dei superminimi assorbibili in data successiva al 01.01.2022, hanno facoltà di scegliere se assorbire l'aumento previsto da aprile e l'*una tantum*, oppure concedere l'aumento.

Vi preghiamo pertanto di comunicare allo studio via mail le vostre intenzioni poiché, come di prassi, non procederemo ad assorbimenti automatici.



DONATI & SUZZI ASSOCIATI CONSULENTI DEL LAVORO  
Via Mazzini n. 57 - 40026 Imola BO - Tel. 0542 32387 - C.F. 03904381203 - P.Iva 03904381203



Segnaliamo inoltre che l'assorbimento o meno della prima tranche, deve essere mantenuto anche su quelle successive previste fino a febbraio 2027.

Nel ringraziare per l'attenzione riservataci, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Donati & Suzzi Associati

